



**COMUNE DI SAVELLI**  
(PROVINCIA DI CROTONE)

\*\*\*\*\*

0 Originale

0 Copia

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO**  
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

<b>N. 4</b> del <b>20.05.2025</b>	<b>OGGETTO: LEGGE 353/2000 - CATASTO AREE PERCORSE DA INCENDI BOSCHIVI. AGGIORNAMENTO ANNO 2024.</b>
---	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **VENTI** del mese di **MAGGIO**, alle ore **13:18**, in Savelli e nella Casa comunale, è presente il Sig. Domenico Campagna, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Prefetto di Crotone prot. 12199 del 12.03.2025, il Commissario prefettizio provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Con l'assistenza del Segretario, Avv. Maria Rosa Laratta, che provvede alla redazione del presente verbale.

\*\*\*\*\*

**Visti:**

- la legge 21.11.2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Legge - quadro in materia di incendi boschivi*" e, in particolare, l'art. 10 "Divieti, prescrizioni e sanzioni", comma 2, con il quale si prescrive ai comuni di provvedere, entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte delle regioni del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cosiddetto Piano AIB) previsto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 353/00, al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.
- il decreto del Ministro dell'Interno 20.12.2001, recante "*Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*";

**Vista** l'Ordinanza n. 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.08.2007 recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”*:

- l'art. 2, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, il quale dispone che non possono formare oggetto di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari;

- il decreto-legge 30.09.2003, n. 269 recante *“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24.11.2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 32 *“Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”*, comma 27, lettera f), il quale dispone che: *“27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28.02.1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria:*

*f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000 {Nota: trattasi del piano regionale sopra richiamato per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che la Regione deve adottare ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 353/00}, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi”*;

**Considerato:**

- che necessita approvare ed integrare il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

- che il suindicato catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è uno strumento indispensabile per attuare i principi di tutela dei boschi e dei pascoli presenti nel territorio comunale in attuazione di quanto previsto nella citata legge 21.11.2000, n. 353, al fine di preservare le aree verdi del Paese ed evitare che gli eventi incendiari siano preordinati a disegni criminosi speculativi in campo edilizio e/o in relazione ad un diverso uso del territorio rispetto a quello presente al momento dell'incendio;

**Precisato** che, a seguito dell'avvenuta approvazione degli elaborati tecnici costituenti detto catasto, nei territori comunali ivi censiti troveranno applicazione i seguenti divieti e prescrizioni ai sensi della legge 21.11.2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, la quale all'art. 10 prescrive quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono

vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45,00 e non superiore a euro 90,00 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300,00 e non superiore a euro 600,00.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 44, primo comma, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

**Considerato** che la Regione Calabria con Deliberazione della G.R. n. 259 del 02.04.2002 ha approvato il "Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi";

**Visto** l'art. 5 della Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 - Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), pubblicato sul BURC n. 130 del 22 dicembre 2017;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 61 del 21/09/2007, ad oggetto: "Legge 21 novembre 2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi – Istituzione Catasto Comunale delle aree

percorse dal fuoco”;

**Preso atto** che sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Sistema Informativo della Montagna - rilievo delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2024, nel territorio di questo Comune risultano presenti le schede attinenti le aree percorse dal fuoco che allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, di prendere atto che nel periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 risultano presenti sul territorio comunale aree percorse dal fuoco e che, quindi, si rende necessario l'aggiornamento del catasto incendi per l'anno 2024;

**Visti:**

- la legge 21.11.2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

**Considerato e dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **DELIBERA**

**1) la premessa** fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) di prendere atto** che nel periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 risultano sul territorio comunale nuove aree percorse dal fuoco e che, quindi, l'aggiornamento del catasto incendi per l'anno 2024 è quello risultante dalle schede allegate alla presente, estratte dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Sistema Informativo della Montagna - rilievo delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2024 nel territorio di questo Comune;

**3) di dare atto** che restano confermati a tutto il 31.12.2024 gli elenchi definiti e relative perimetrazioni delle aree percorse del fuoco;

**4) di esporre** per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale la presente deliberazione;

**5) di trasmettere** la presente deliberazione al Comando Corpo Forestale dello Stato, alla Regione Calabria - Assessorato Ambiente e Territorio e alla Prefettura di Crotona.

---

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

Visto la presente proposta di deliberazione;

#### ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. J Giuseppe Foglia

---

---

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
F.to Domenico Campagna

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Visto l'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

C E R T I F I C A

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune dal giorno 17.06.2025, prot. n. 2611 per 30 gg. consecutivi.

Savelli, li 17.06.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

---

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Chiara Gentile

Savelli, li 17.06.2025

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 17.06.2025

---

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.05.2025:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 17.06.2025

---